



*Città di Curtatone*

*Provincia di Mantova*

**DELIBERAZIONE N. 8 DEL 17/03/2023**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>OGGETTO:</b>	<b>MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA QUALE CORRISPETTIVO IN LUOGO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)</b>
-----------------	--

L'anno duemilaventitre addì diciassette del mese di Marzo alle ore 19:00 nella sala delle Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati in sessione Ordinaria Pubblica di Prima convocazione i consiglieri comunali. All'appello risultano:

<b>Nominativo</b>	<b>Presente</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Presente</b>
BOTTANI CARLO	Presente	LOMBARDINI ANDREA	Presente
LONGHI FEDERICO	Presente	CORRADINI LUCA	Presente
PANTANI SOFIA	Presente	ROLLO LUCA	Presente
GIOVANNINI ANGELA	Presente	MOLINARI ELENA	Presente
CICOLA CINZIA	Presente	FRANCESCONI GIULIA	Presente
DE DONNO MARTINA	Presente	GALLI FRANCESCO	Giustific. Assente
TOTARO MATTEO	Presente	MAGNANINI FABRIZIO	Giustific. Assente
MONTAGNANI CLAUDIO	Presente	ANDREELLA NICOLA	Presente
CRIVELLI FEDERICO	Presente		

Totale Presenti: 15 - Totale Assenti: 2

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione (articolo 97, comma 4°, lettera a) del D.L.vo n° 267/2000), Il Segretario Generale Dott.ssa Rossella Russo .

E' altresì presente l'Assessore esterno Pignatti Manuel.

Essendo legale il numero di intervenuti Il Presidente del Consiglio Claudio Montagnani assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente dà la parola all'Assessore Cicola Cinzia che illustra l'argomento;

**PREMESSO** che la gestione del servizio rifiuti è affidata a APRICA S.p.a. di Brescia con contratto sottoscritto in data 02/05/2017 avente repertorio n°8758;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 14/05/2014, modificato con delibera di consiglio comunale n. 46 del 27/07/2015, con delibera n. 12 del 31/03/2017, delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28/02/2018, con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2021;

**CONSIDERATO** che, a norma dell'art. 14 - comma 45 del D.L. 201/2011, è applicabile ai tributi comunali l'art. 52 del D. Lgs 446/97 che disciplina la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:

*“Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*

0108

**RICHIAMATI** i seguenti commi di cui all'art. 1, L. n° 147/2013:

- comma 651. *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”.*
- comma 668: *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del D. Lgs. n° 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.”*
- comma 682 *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*
  - a) per quanto riguarda la TARI:
    - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
    - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
    - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
    - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
    - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

..... omissis ...”

- comma 683:”Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente “

**RICHIAMATO** in particolare il comma 682 del citato art. 1, L. 147/2013, tutt'ora vigenti, con cui viene conferita al Comune la potestà di determinare con Regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione TARI, segnatamente: <sup>35</sup>/<sub>17</sub> i criteri di determinazione delle tariffe; <sup>35</sup>/<sub>17</sub> la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; <sup>35</sup>/<sub>17</sub> la disciplina delle riduzioni tariffarie; <sup>35</sup>/<sub>17</sub> la disciplina di altre eventuali riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio; <sup>35</sup>/<sub>17</sub> l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

## VISTE

- la Delibera dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (di seguito "ARERA") n. 15/2022, denominata "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", mediante la quale l'Autorità: <sup>35</sup>/<sub>17</sub> intende perseguire il primario obiettivo di assicurare a tutti gli utenti (domestici e non domestici) un livello qualitativo minimo ed omogeneo del servizio di gestione delle tariffe e del servizio di raccolta e smaltimento del rifiuto, sull'intero territorio nazionale; <sup>35</sup>/<sub>17</sub> ha previsto il rispetto di standard di qualità e adempimenti in capo sia al gestore della tariffa che al gestore del servizio, con applicazione graduata, asimmetrica ed economicamente sostenibile nei confronti degli utenti; <sup>35</sup>/<sub>17</sub> ha adottato il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (di seguito "TQRIF"), la cui applicazione avrà effetto dal 1 gennaio 2023; Deliberazione di C.C. n. 41 del 28/04/2022 <sup>35</sup>/<sub>17</sub> ha dettagliato, all'art. 3 della Delibera stessa, con applicazione dal primo gennaio 2022, la "Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche";
- la delibera ARERA n. 444/2019: "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati", atta ad introdurre regole comuni di trasparenza nel rapporto tra operatori e l'utenza, per il servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- la delibera di ARERA n. 363/2021: "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", atta ad avviare il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, iniziato con l'emanazione della Delibera 443/2019, di introduzione del cd. "Nuovo metodo tariffario";

**CONSIDERATO** che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura

non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

**PRESO ATTO** della necessità di variare e integrare il Regolamento per la disciplina del Corrispettivo per i Rifiuti apportando le modifiche evidenziate agli articoli di cui all'ALLEGATO "A" che forma parte integrante del presente atto;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2021 di approvazione delle tariffe;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2022 di approvazione del PEF 2022-2025;

**RICHIAMATA** la L. 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di bilancio per l'anno 2022) ed i relativi provvedimenti collegati che hanno introdotto importanti modifiche ai termini di applicazione, regolamentazione e riscossione delle entrate locali e, nella TARI, modifiche introdotte a seguito dell'approvazione da parte di ARERA della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il «Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)»;

**RICORDATO** che tali modifiche hanno reso necessario procedere all'aggiornamento del Regolamento TARI, al fine di evitare, per quanto possibile, situazioni di conflitto con la normativa primaria, in considerazione del fatto che la disciplina introdotta dal Legislatore e da ARERA ha previsto specifici adempimenti per l'Ufficio Tributi e per i contribuenti, che devono trovare una definizione corretta e aggiornata nella disciplina regolamentare applicata dal Comune, per evitare l'insorgenza di possibili contenziosi;

**DATO ATTO** che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento integrato e modificato con la presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di IUC ed in materia di rifiuti;

**TENUTO CONTO** che le modifiche al regolamento entrano in vigore il 01/01/2023;

**RITENUTO** pertanto di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina del Corrispettivo per i Rifiuti, in luogo della TARI, come da testo allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

## **VISTI**

- i pareri espressi ai sensi dell'articolo 49, comma 1°, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.L.vo n° 267 del 18 agosto 2000, dal Responsabile sulla regolarità Tecnica e Contabile del presente atto, allegati al presente atto;
- l'allegato parere del Revisore Unico dei Conti;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

- la legge 147 del 27 dicembre 2013 e smi;
- lo Statuto comunale;
- l'art. 134, comma 4, del T.U. dell'Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267;

Esce dall'aula consiliare il Sindaco;

Presenti e votanti n. 14 Consiglieri, su n. 16 assegnati al Comune, con voti favorevoli n.14 astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi nei modi e forme di legge;

## **D E L I B E R A**

**1) DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**2) DI APPROVARE** l'aggiornamento del Regolamento per la disciplina del Corrispettivo per i Rifiuti in luogo della TARI, di cui all'allegato B, come da modifiche di cui allegato A, per costituirne parte integrante e sostanziale

**3)DI DARE ATTO** che l'aggiornamento del Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 01/01/2023;

**4) DI DARE ATTO** che per quanto non disciplinato dal regolamento integrato e modificato con la presente deliberazione, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

**5) DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

**6) DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Gestore del Servizio Rifiuti;

**7) DI DICHIARARE**, con separata e medesima votazione di cui in premessa, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico degli Enti Locali, Approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**Il Presidente del Consiglio**  
**Claudio Montagnani**  
Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**Il Segretario Generale**  
**Dott.ssa Rossella Russo**  
Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

---